

**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 13/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS – Variante n. 1 al PI 1/B (monotematica) in attuazione dell'accordo pubblico/privato denominato "Green City" di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004 in Comune di Caldogno (VI).  
Pratica n. 3412

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza ;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, redatto dall'ing. Paolo Franchetti per conto della Nuova Caldogno s.r.l., trasmesso dal Comune di Caldogno e acquisito al prot. reg. con n. 427768 del 3.11.2016;

CONSIDERATO che tutti i documenti trasmessi non risultano regolarmente firmati;

PRESO ATTO dei contenuti della proposta di accordo di programma d'iniziativa privata che prevede la realizzazione di un sistema integrato commerciale, direzionale, produttivo, residenziale e di servizio di interesse sovracomunale da realizzarsi nel Comune di Caldogno;

PRESO ATTO che la superficie destinata al progetto denominato "Green City" comprende una vasta area libera di circa 20,5 ha circa a ridosso del centro urbano e della zona produttiva, in parte delimitato a nord-est dalla roggia "Roggetta" a sud-ovest dal torrentello "dei Marani" e centralmente attraversato dalla roggia "Muzzana";

PRESO ATTO che dal punto di vista funzionale il progetto prevede: attività commerciale con parcheggio attrezzato (mq 53405), attività ricettiva con residenze alberghiere (mq 13715), attività residenziale in case d'abitazione e complessi con coperti privati (mq 58337), aree adibite ad attrezzature sportive aperte al pubblico (mq 36273), rogge e verde non attrezzato (mq 18175), strade urbane (mq 13902), percorsi ciclabili e pedonali (mq 10047);

VERIFICATO che i dati in formato vettoriale dei fattori di perturbazione di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 risultano assenti, tuttavia è stato possibile procedere ugualmente all'istruttoria dell'istanza;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue) "B02.01.01 - Reimpianto forestale di specie autoctone", "B02.01.02 - Reimpianto forestale di specie non autoctone", "B02.03 - Rimozione - pulizia - del sottobosco", "B02.04 - Rimozione di piante morti o morenti", "C03.02 - Produzione - utilizzo di energia solare", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D02.02 - Gasdotti", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G02 - Strutture per lo sport e il

tempo libero", "G02.01 - Campi da golf", "G02.06 - Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici, parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari), parchi avventura, family playground - parco giochi", "G05.04 - Vandalismo", "G05.05 - Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle spiagge", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "H06.04 - Inquinamento elettromagnetico", "J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J02.05.02 - Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)", "J02.05.03 - Modifica dei corpi idrici lotici (inclusi la creazione di bacini, stagni, laghi artificiali per l'acquacoltura e la pesca sportiva)";

CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi ricomprende un intorno di 200 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;

CONSIDERATO che l'ambito di massima influenza definito dallo studio risulta individuato sulla base di un "giudizio esperto" non supportato da adeguati dati di base, analisi e fonti bibliografiche di riferimento;

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "E01.01 - Urbanizzazione continua";

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti dello studio risultano esterni agli ambiti tutelati;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix natrix*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*; RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie 11210 - "Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", 11220 - "Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", 11230 - "Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", 11320 - "Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", 12110 - "Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", 12230 - "Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", 13310 - "Cantieri e spazi in costruzione e scavi", 14110 - "Parchi urbani", 14140 - "Aree verdi private", 21100 - "Terreni arabili in aree non irrigue", 22100 - "Vigneti", 22200 - "Frutteti", 22400 - "Altre colture permanenti", 23100 - "Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", 24200 - "Sistemi colturali e particellari complessi";

CONSIDERATO che lo studio non sviluppa una valutazione della significatività degli effetti del piano, elaborata in relazione alla variazione del grado di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico e che, di conseguenza, per le analisi basate sul cosiddetto giudizio esperto, la normativa regionale prevede che la valutazione e la approvazione siano accompagnate da un monitoraggio ( par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014).

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

